

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 28/05/2025, parte ricorrente lamentava l'illegittimità della condotta dell'Intermediario per non aver aderito all'accollo di un contratto di mutuo tra l'originaria debitrice e la medesima accollante.

Esponeva la ricorrente che la mancata liberazione dell'accollato – debitore originario le impediva la rinegoziazione e/o l'esercizio della surroga presso altra banca e che le aveva cagionato danni patrimoniali per euro 24.000,00, pari alla differenza tra gli importi delle rate pagate in esecuzione del mutuo originario e quelle che avrebbe pagato se avesse potuto accedere alla surroga.

Parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Intermediario per mancata adesione all'accollo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti, questi ultimi quantificati in euro 6.000,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'Intermediario eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto una condanna ad un *facere* infungibile, nonché della domanda risarcitoria in quanto non avanzata in sede di reclamo.

Nel merito, precisava la Banca di aver tenuto un comportamento legittimo, tenuto conto che l'adesione all'accollo da parte dell'accollatario e la conseguente liberazione del debitore originario è una mera facoltà e non un obbligo gravante sul creditore.

Aggiungeva l'Intermediario di non aver aderito all'accollo sulla base della valutazione effettuata in ordine alla sostenibilità del finanziamento da parte della debitrice accollante, in quanto la liberazione del debitore originario avrebbe compromesso la garanzia patrimoniale della parte debitrice, valutata negativamente dalla Banca.

Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso, essendo la liberazione del debitore originario meramente facoltativa per il creditore accollatario.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta, da parte della ricorrente, della liberatoria dell'accollo o in subordine il risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti per la mancata adesione all'accollo da parte dell'Intermediario, quantificati rispettivamente in euro 24.000,00 e 6.000,00.

Occorre analizzare in via pregiudiziale la questione relativa ad una presunta questione di inammissibilità fondata sulla natura costitutiva della pronuncia richiesta dalla ricorrente.

Secondo l'orientamento del Collegio, le domande aventi ad oggetto natura costitutiva o dirette ad ottenere un *facere* infungibile sono tendenzialmente estranee alla propria competenza.

Tuttavia, rientrano nella sfera di accertamento dell'Arbitro Bancario Finanziario qualora dirette ad un mero accertamento dell'illegittimità della condotta dell'Intermediario, pertanto sottoposte alla analisi del Collegio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1412/2022).

Ancora in via preliminare, parte resistente eccepisce l'inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto non preceduta da reclamo.

Si evidenzia che, conformemente alle Disposizioni ABF, Sezione VI, Par. 1, è legittima la richiesta di risarcimento del danno se pur non formulata nel reclamo, qualora il danno paventato sia diretta conseguenza della condotta asseritamente illegittima prospettata in sede di reclamo.

Pertanto, si ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente sia meritevole di essere analizzata nel merito.

La questione relativa ad un presunto obbligo, in capo all'Intermediario bancario, di aderire ad una convenzione di accollo cumulativo tra originario debitore e l'odierna ricorrente, è stata oggetto di esame del Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 11898/2018, ha stabilito il seguente principio: *<<Nell'ipotesi di accollo stipulato tra l'originario mutuatario e il nuovo debitore, l'intermediario rimasto estraneo al contratto ha la facoltà ma non l'obbligo di prestare la propria adesione. Nel caso in cui aderisca, l'obbligazione del debitore originario degrada, divenendo sussidiaria>>.*

Il Collegio di Coordinamento si è espresso nel senso di riconoscere che:

1. nell'accollo cumulativo il diritto viene acquistato per effetto della stipulazione tra accollante ed accollato, mentre il consenso del creditore è necessario a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore e a far degradare a sussidiaria l'obbligazione del debitore originario, il quale altrimenti, non potrebbe godere di alcun *beneficium ordinis* nei confronti dell'accollante;

2. al creditore accollatario che non abbia aderito all'accollo è comunque riconosciuto il potere di rifiuto il cui esercizio, con efficacia eliminativa, corrisponde alla soglia di tutela minima irrinunciabile dell'autonomia della sfera giuridico-patrimoniale del terzo;

3. l'accollo liberatorio (in cui si prevede come clausola del contratto la liberazione del debitore originario) deve essere inteso quale negozio trilaterale, che richiede il necessario consenso dell'accollatario (Cass. 9371/2006);

4. Nell'ipotesi invece di accollo c.d. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico (Cass. 4383/2014).

Il Collegio di Coordinamento ha rinvenuto l'assenza di un effettivo obbligo in capo all'Intermediario di aderire all'accollo, fermo restando che la discrezionalità tecnica della Banca deve sempre esplicarsi nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza.

Occorre pertanto una verifica anche in ordine a tale aspetto, tenuto conto che dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che la Banca ha inizialmente manifestato la propria disponibilità alla adesione, per poi non presenziare dinanzi al Notaio per la stipula dell'atto pubblico.

Parte resistente contesta tale ricostruzione dei fatti che, peraltro, non è avvalorata da alcuna idonea documentazione da parte del ricorrente, precisando che la scelta sottesa alla mancata liberazione del debitore originario è stata esclusivamente determinata dalla necessità di assicurare la garanzia patrimoniale utile ai fini di una prudente gestione finanziaria.

L'attività bancaria deve, difatti, <<...*ispirarsi ai principi di una «sana e prudente gestione» e deve essere esercitata avendo riguardo alla «stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario» (arg. ex art. 5 t.u.b.)*>> (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 11898/2018).

La condotta dell'Intermediario resistente è dunque esente da colpa, avendo agito conformemente ai principi creditizi, così come sancito dal Collegio di Coordinamento.

In relazione alla domanda risarcitoria, tenuto conto dell'impossibilità di configurare la sussistenza di danni in *re ipsa*, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio patrimoniale, circostanza non verificata nel caso di specie.

Difatti, la ricorrente ha meramente prodotto in giudizio un "preventivo" dal quale dovrebbe desumersi il minor esborso mensile per il pagamento delle rate che un altro istituto di credito avrebbe accordato in caso di surroga.

Pertanto, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria.

Alla luce di quanto sopra, la domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE